

Savigliano, 13/03/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 13/2020

UNO SFORZO IN PIU' PER DIFENDERCI DAL CORONAVIRUS

E' in vigore da ieri il D.P.C.M. 11 Marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dispone **ulteriori misure** a livello nazionale, valide **dal 12 al 25 marzo 2020**.

In particolare, il Decreto:

- **sospende le attività commerciali al dettaglio**, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, **i mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, **le attività di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), **le attività inerenti i servizi alla persona** (tra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti), ad esclusione delle attività di lavanderia e pompe funebri;
- **raccomanda** alle attività produttive e alle attività professionali di attuare il massimo utilizzo della **modalità di lavoro agile**, di incentivare le **ferie ed i congedi retribuiti**, di **sospendere le attività** dei reparti aziendali **non indispensabili** alla produzione, di assumere **protocolli di sicurezza anti-contagio** ed incentivare le operazioni di **sanificazione** dei luoghi di lavoro;
- **raccomanda** alle sole attività produttive di **limitare** al massimo **gli spostamenti** all'interno dei siti e **contingentare l'accesso** agli spazi comuni.

L'ELENCO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Il D.P.C.M. **non sospende le attività industriali e artigianali nel settore produttivo, né le attività professionali**, che possono quindi proseguire, sempre che vengano attuate le raccomandazioni contenute nel Decreto.

Per quanto riguarda le attività commerciali e di servizi alla persona, in subordine al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e all'attuazione delle misure necessarie a ridurre il rischio di contagio, **possono proseguire le seguenti attività:**

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

LIMITAZIONE AGLI SPOSTAMENTI

Resta ferma la limitazione, contenuta nel D.P.C.M. del 09 marzo 2020, degli spostamenti per tutti i cittadini sull'intero territorio nazionale. Dallo scorso 10 marzo al 03 aprile 2020 è **possibile uscire di casa solo per esigenze lavorative, necessità, esigenze di salute, o per far ritorno al proprio domicilio**. La motivazione, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, è soggetta ad autocertificazione.

LE SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO

Salvo non si configuri un diverso reato, l'inottemperanza all'ordine di un'autorità è punito con **l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro** (art. 650 Codice penale).

In caso di rilascio di una falsa dichiarazione (in occasione dell'autocertificazione sul motivo dello spostamento), è prevista la **reclusione da 1 a 6 anni** (art. 495 Codice penale).